

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 736

DEL 16.03.2009

Oggetto: **POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 Primo insediamento giovani agricoltori - Bando 2001. Ricorso gerarchico della ditta Spina Paola (prot. n. 7694 del 06/06/2008) - Rigetto.**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13;
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 25/37 del 3/7/2007;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 16 del 19/02/2007 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** Il POR Sardegna 2000-2006 - Misura 4.21 Primo insediamento giovani agricoltori - Bando 2001;
- VISTO** il ricorso gerarchico proposto dalla ditta Spina Paola avverso la determinazione n. 1809 del 18/04/2008, con la quale il Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente ha revocato la concessione del premio in oggetto;
- VISTE** le osservazioni e i documenti trasmessi dal Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente con nota prot. n. 6777 del 11/08/2008;
- VISTO** il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 15664 del 05/12/2008;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 736

DEL 16.03.2009

- PREMESSO** che il 10/07/2006 la ditta Spina Paola ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto. Il bando, al punto 2.2, richiedeva fra l'altro il possesso dei seguenti requisiti: a) per l'anno 2000-2001 e per le aziende situate in zona svantaggiata, una redditività aziendale pari al 75% di £ 26.246.000, cioè € 10.166,20; b) rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- PREMESSO** che il finanziamento è stato concesso con determinazione n. 3 del 24/06/2002 e l'erogazione della prima rata di premio è stata disposta con determinazione n. 3/bis del 29/07/2002;
- PREMESSO** che ai sensi del punto 1) del bando, l'erogazione della seconda quota doveva essere corrisposta a saldo dopo due anni dall'erogazione della prima, previo accertamento dell'avvenuto insediamento e del mantenimento o raggiungimento dei predetti requisiti oggettivi;
- PREMESSO** che, ai fini dell'erogazione del saldo, con nota del 27/01/2005 il Servizio Territoriale ha chiesto alla Ditta la presentazione di documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti. Il 15/02/2008 la Ditta ha prodotto la documentazione richiesta, ad eccezione di quella relativa alle condizioni minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;
- PREMESSO** che il 17/03/2005, in sede di sopralluogo aziendale, è stato verificato il mancato raggiungimento del requisito reddituale. Con ulteriore sopralluogo del 13/02/2008, previo esame della documentazione aziendale, è stato accertato che ai due anni dall'insediamento il Reddito Lordo Standard (RLS) ammontava a € 395,55;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Territoriale n. 1809 del 18/04/2008, con la quale è stata revocata la concessione del premio per il mancato possesso dei due requisiti sopra indicati;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 736

DEL 16.03.2009

**ESAMINATO** il ricorso avverso il suddetto provvedimento, nel quale l'interessata eccepisce che, dopo le difficoltà dei primi anni causati dalla mancanza di esperienza e dalle avversità atmosferiche, l'attività aziendale è divenuta redditizia;

**CONSIDERATO** che:

1. la Ditta non ha prodotto documentazione comprovante il raggiungimento del Reddito Lordo Standard ai due anni dall'erogazione della prima rata di premio, cioè nel 2005;
2. il raggiungimento della redditività minima, eccetto nel ricorso, è conseguente all'impianto di un mandorleto, avvenuto dopo il decorso dei due anni dall'erogazione della prima rata ;
3. la ricorrente non ha dimostrato il raggiungimento del requisito relativo alle condizioni minime in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. A tale riguardo essa ha prodotto solo una bozza di contratto per il ritiro di rifiuti speciali provenienti da attività agricola, intestato alla Ditta ECOTEAM srl, ma privo di data e di sottoscrizione del legale rappresentante della stessa ECOTEAM.

Tutto ciò premesso e visto

## DETERMINA

**ART. 1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Spina Paola (prot. ARGEA n. 7694 del 06/06/2008);

**ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 736

DEL 16.03.2009

Giudice Ordinario nei termini di legge, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Dr. Gianni Ibba